

OGGETTO: Procedura di valutazione ai sensi dell'art. 193, comma 6, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. — Proposte di finanza di progetto presentate da ENERGIE RINNOVABILI S.R.L. per le tratte A.1.1 (A18 SR-GELA) e A.1.3 (A20 ME-PA) — Accoglimento con prescrizioni e richiesta di integrazioni sotto condizione sospensiva della stipula dell'atto aggiuntivo con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ex art. 4, comma 2, della Convenzione ANAS-CAS del 27 novembre 2000

DECRETO DIRIGENZIALE N. 231 /DG/2026 del 30 GIU. 2026

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

- Che con Decreto Dirigenziale n. 193/DG/2025 del 27/06/2025 è stato approvato l'avviso pubblico, ai sensi dell'art. 193, comma 16, del D.lgs. 36/2023, per la realizzazione e gestione in concessione per 25 anni, mediante finanza di progetto, di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle aree delle tratte autostradali in gestione al CAS;
- Che l'operatore economico ENERGIE RINNOVABILI S.R.L. ha presentato proposte per la tratta A.1.1 (A18 SR-GELA) e per la tratta A.1.3 (A20 ME-PA);
- Che con Decreto Dirigenziale n. 130/DG/2026 del 02/04/2026, il Direttore Generale ha individuato entrambe le proposte ai sensi dell'art. 193, comma 5, del D.lgs. 36/2023 e ne ha autorizzato la sottoposizione alla procedura di valutazione di cui al comma 6, con termine prorogato a 90 giorni dal RUP in ragione della complessità tecnica ed economico-finanziaria;
- Che il RUP ha svolto l'istruttoria ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato I.2 al D.lgs. 36/2023 e ha trasmesso al Direttore Generale la propria proposta definitiva con nota n. prot. IE.25.02/RUP/03 del 29/06/2026, corredata dall'analisi delle criticità comuni e specifiche delle due tratte, dalle richieste di integrazione e modifica e dalla classificazione delle prescrizioni in essenziali e accessorie;
- Che la Nota del RUP, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato, recepito e fatto proprio quale parte integrante e sostanziale del presente decreto ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 241/1990, dà conto in modo analitico delle risultanze istruttorie, ivi incluse le criticità in ordine all'impatto della sentenza CGUE C-810/24 del 5 febbraio 2026, alle matrici dei rischi, ai Public Sector Comparator, ai piani economico-finanziari, alle bozze di convenzione e alla situazione delle aree;
- Che il Direttore Generale, esaminata la Nota del RUP, ne condivide le risultanze e le valutazioni, assumendole a presupposto fattuale e giuridico del presente decreto, in conformità con l'art. 6, comma 1, lett. e), della L. 241/1990;
- Che l'art. 193, comma 6, del D.lgs. 36/2023 dispone che l'ente concedente conclude la procedura di valutazione con provvedimento motivato, potendo invitare il promotore ad apportare «le modifiche necessarie per la loro approvazione» e che, in caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato, «le proposte sono respinte con provvedimento motivato»;



DIREZIONE GENERALE

- Che l'art. 175, comma 2, del D.lgs. 36/2023 richiede che la valutazione preliminare si incentri sull'idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private e sull'efficiente allocazione del rischio operativo;
- Che l'art. 177, comma 2, del D.lgs. 36/2023 impone che il rischio operativo trasferito al concessionario comporti un'effettiva esposizione alle fluttuazioni del mercato;
- Che l'art. 11-bis, comma 7, del D.lgs. 190/2024 consente che la durata della subconcessione possa superare la durata della concessione autostradale, ferma restando — sotto il profilo convenzionale — la necessità dell'atto aggiuntivo con il MIT ex art. 4, comma 2, della Convenzione ANAS-CAS del 27/11/2000;
- Che l'art. 4, comma 2, della Convenzione ANAS-CAS subordina l'assunzione di impegni verso terzi di durata superiore al 31 dicembre 2030 alla stipula di uno specifico atto aggiuntivo con l'Ente Concedente;

RITENUTO

- Di dover accogliere, con le prescrizioni e le richieste di integrazione analiticamente indicate nella Nota del RUP, le proposte di finanza di progetto presentate da ENERGIE RINNOVABILI S.R.L. per le tratte A.1.1 e A.1.3;
- Che, quanto alla tratta A.1.1-A18 SR-GELA, l'accoglimento resta subordinato alla dimostrazione rafforzata della bancabilità di cui alla Nota del RUP;
- Di dover disporre l'accoglimento sotto la condizione sospensiva della stipula dell'atto aggiuntivo con il MIT ex art. 4, comma 2, della Convenzione ANAS-CAS;
- Di dover assegnare al promotore un termine congruo per la presentazione delle integrazioni, con possibilità di proroga;

VISTI

- Gli artt. 175, 177, 193 del D.lgs. 36/2023;
- L'art. 11-bis del D.lgs. 190/2024;
- L'art. 4, comma 2, della Convenzione ANAS-CAS del 27/11/2000;
- I Decreti Dirigenziali n. 193/DG/2025 e n. 130/DG/2026;
- La Nota del RUP n. prot. IE.25.02/RUP/03 del 29/06/2026;

VISTO l'art. 43 del D. lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTO il D.D.G. n. 12 del 12/1/2026 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti ha asseverato il Bilancio Consortile per il triennio 2025-2027;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità di questo Consorzio di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 465 del 19/11/2018.

Per le motivazioni in narrativa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo

DECRETA

- Art. 1. **DI PRENDERE ATTO** delle motivazioni indicate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- Art. 2. **CHE VENGANO ACCOLTE**, sotto le prescrizioni e condizioni di cui ai successivi articoli e alla Nota del RUP, le proposte di finanza di progetto presentate da ENERGIE RINNOVABILI S.R.L. per le tratte A.1.1 (A18 SR-GELA) e A.1.3 (A20 ME-PA), come individuate dal Decreto Dirigenziale n. 130/DG/2026.
- Art. 3. **CHE IN QUANTO ALLA TRATTA A18 SR-GELA**, l'accoglimento è disposto sotto la condizione risolutiva della mancata dimostrazione rafforzata della bancabilità nei termini e secondo le modalità indicate nella Nota del RUP. In difetto, la proposta sarà respinta con provvedimento motivato, senza che il presente accoglimento condizionato possa fondare alcun affidamento tutelabile in capo al promotore, oltre alla condizione sospensiva relativa al positivo completamento del procedimento di collaudo della tratta A.1.1-A18 SR-GELA, lotti 6+7 e 8.
- Art. 4. **CHE L'ACCOGLIMENTO È DISPOSTO**, per entrambe le tratte, sotto la condizione sospensiva della stipula, tra il CAS e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'atto aggiuntivo alla Convenzione ANAS-CAS del 27/11/2000 previsto dall'art. 4, comma 2, della medesima Convenzione.
- Art. 5. **CHE IL CAS SI IMPEGNA** ad avviare senza indugio le interlocuzioni con il MIT. L'atto aggiuntivo dovrà essere stipulato anteriormente alla sottoscrizione della convenzione di concessione, costituendone presupposto di efficacia.
- Art. 6. **CHE LA NOTA DEL RUP** n. prot. IE.25.02/RUP/03 del 29/06/2026, allegata al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 241/1990. Il contenuto della Nota — ivi incluse le richieste di integrazione e modifica, i chiarimenti sul PEF, le modifiche alle clausole convenzionali, le richieste specifiche per ciascuna tratta e la classificazione delle prescrizioni in essenziali e accessorie — si intende integralmente richiamato e fatto proprio dal Direttore Generale.
- Art. 7. **CHE IL PROMOTORE È TENUTO** a presentare tutte le integrazioni e modifiche ivi indicate, con le modalità di cui all'avviso pubblico e della nota del RUP.
- Art. 8. **CHE IL PROMOTORE DEPOSITA** le integrazioni e modifiche di cui alla Nota del RUP entro il termine perentorio di 45 giorni dal ricevimento del presente decreto via PEC. Il termine può essere prorogato, su motivata richiesta presentata prima della scadenza, per un massimo di ulteriori 60 giorni, con atto del RUP.
- Art. 9. **CHE PRIMA DELL'EVENTUALE ADOZIONE** del provvedimento di rigetto per mancata o incompleta integrazione, il RUP convocherà il promotore per un contraddittorio finale con



preavviso non inferiore a 10 giorni. Il contraddittorio è funzionale a verificare, in concreto se le integrazioni omesse o incomplete riguardino prescrizioni qualificate come essenziali nella Nota del RUP; se l'inadempimento abbia carattere totale o parziale; se, nonostante il mancato adeguamento su prescrizioni non essenziali, la proposta possa essere comunque approvata.

- Art. 10. **CHE IL RUP REDIGE** una relazione motivata per ciascuna tratta che dà atto delle ragioni rappresentate dal promotore e formula le proprie conclusioni. Il provvedimento finale di rigetto dà espressamente conto delle osservazioni del promotore e motiva analiticamente, in applicazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 1, comma 2-bis, L. 241/1990 e all'art. 4 del D.Lgs. 36/2023, le ragioni per cui le integrazioni mancanti erano necessarie per l'approvazione.
- Art. 11. **CHE AI SENSI DELL'ART. 193**, comma 6, terzo periodo, del D.lgs. 36/2023, costituisce inadempimento rilevante ai fini del rigetto la mancata o incompleta integrazione delle prescrizioni qualificate come essenziali nella Nota del RUP.; la mancata integrazione delle restanti prescrizioni è valutata dal RUP in sede di approvazione definitiva senza determinare automaticamente il rigetto.
- Art. 12. **CHE IL PRESENTE DECRETO, UNITAMENTE ALLA NOTA DEL RUP**, è comunicato al promotore ENERGIE RINNOVABILI S.R.L. a mezzo PEC; trasmesso al MIT per le interlocuzioni finalizzate all'atto aggiuntivo ex art. 4, comma 2, Convenzione ANAS-CAS; trasmesso al Presidente del Consiglio Direttivo; trasmesso **per quanto di competenza agli uffici: Relazioni con il pubblico, Gare e Appalti e Finanziario e di Ragioneria** e pubblicato sul sito istituzionale del CAS nella sezione «Amministrazione Trasparente» e sulla piattaforma Maggioli.
- Art. 13. **CHE DALL'ADOZIONE DEL PRESENTE DECRETO** non derivano oneri a carico del bilancio consortile, fatte salve le eventuali obbligazioni conseguenti all'esito positivo della procedura, che formeranno oggetto di separato impegno contabile.

Il Direttore Generale

Dott. Calogero Franco Fazio